

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6675 del 14/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ĩ Ditta AUTOLAVAGGIO FERRARA NORD DI RIMONDI STEFANO con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Tenani, angolo Via Modena snc; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AUTOLAVAGGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6903 del 13/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 9080/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta **AUTOLAVAGGIO FERRARA NORD DI RIMONDI STEFANO** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Tenani, angolo Via Modena snc; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AUTOLAVAGGIO**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 14/10/2015 al P.G. n. 104974 e regolarizzata in data 21/12/2015, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara (Pratica SUAP N. 2333/2015) e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/2204 del 08.03.2016, dalla ditta **AUTOLAVAGGIO FERRARA NORD DI RIMONDI STEFANO**, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Tenani, angolo Via Modena snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AUTOLAVAGGIO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, civili provenienti dai servizi igienici e meteoriche provenienti dai servizi igienici;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. n. 21/2012;
- La Legge n. 447/1995;

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTE le integrazioni trasmesse, tramite nota dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrara, in data 12/10/2017, acquisite al Prot.Gen di Arpae n. 11703 del 13/10/2017, riguardanti gli scarichi idrici;

VISTO il nulla osta al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, espresso per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con nota P.G. n. 145369 del 28/11/2017, assunta

al protocollo di ARPAE Ferrara al n. PG/FE/13433 del 28/11/2017, riguardante gli scarichi idrici e l'impatto acustico:

VISTO il parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.A. Prot. Gen n. 113782 del 24/11/2017 al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di processo provenienti dall'autolavaggio, reflui civili e acque meteoriche;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

ADOTTA

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'impresa **AUTOLAVAGGIO FERRARA NORD DI RIMONDI STEFANO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Tenani, angolo via Modena snc, codice fiscale e Partita iva n. 01896750385, per l'esercizio dell'attività di **AUTOLAVAGGIO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore Ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Modena, servita dal depuratore di Ferrara, ubicato in Via Gramicia, derivante dall'insediamento (tipologia scarico: classe C così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato), è contrassegnato con la seguenti lettera:
 - **"S1"** scarico finale acque di processo, reflui civili e acque meteoriche;
 - Indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo degli effluenti avverrà nel pozzetto di campionamento acque di processo, contraddistinto con la sigla **"PC1"** e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 3) Entro 90 giorni dalla data di **effettivo rilascio** del presente atto autorizzativo si dovrà provvedere alla identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, del pozzetto di campionamento contraddistinto con la sigla **"PC1"**;
- 4) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale e successive integrazioni, acquisite agli atti d'ufficio;
- 5) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 6) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 7) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 8) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si prescrive che:

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE **formale domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo

quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e **dovrà essere comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla Società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

Sono fatte salve le competenze in materia di controllo, la potestà' sanzionatoria e le sanzioni previste dalla normativa di settore, in capo agli enti competenti come riportato nella tabella di cui al punto 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.